



DOCUMENTO SUL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

EQUITÀ, RIGORE E COMPETITIVITÀ

L'intensificazione della crisi finanziaria chiede al Paese di adottare nuove urgenti misure di razionalizzazione delle entrate e delle spese pubbliche, ad appena un mese dalla precedente manovra.

L'Italia è stata investita dalla crisi economica alcuni anni fa, nel momento in cui era già gravata da un problema di bassa crescita. Ne hanno risentito l'occupazione, soprattutto al sud e soprattutto giovanile, e il bilancio pubblico.

Sin dall'inizio, la politica economica del Governo è apparsa improntata a un atteggiamento di prudenza del tipo *wait and see*. Di converso, non si è fatto abbastanza sul piano delle riforme strutturali, sebbene si sia riusciti a fare meglio di altri sul fronte del deficit pubblico.

Non può essere però sottaciuto che la politica dei tagli lineari ha colpito in maggiore misura proprio le poste di bilancio che invece si sarebbero dovute incrementare per impostare una fase di crescita di lungo periodo: quelle connesse agli investimenti, alla conoscenza ed all'istruzione, al sostegno alle imprese, in particolare le più innovative e nella fase di *start-up*.

Dopo lo straordinario sforzo che ci ha consentito di entrare nell'euro, siamo tornati a un livello di debito/PIL non più sostenibile. È evidente che ora occorre agire direttamente sul volume del debito, se necessario anche con misure straordinarie. Tutti i confronti e le analisi economiche sulla nostra finanza pubblica ci dicono in sintesi due cose molto semplici: abbiamo un livello di evasione fiscale troppo alto e una qualità della spesa pubblica inadeguata (in sintesi, spendiamo nella media europea, ma otteniamo servizi in media più bassi da quella spesa).

Occorre, invece, coniugare il rigore intelligente e lungimirante con la crescita economica stabile: occorre intervenire sull'evasione fiscale e sulle poste di spesa improduttiva per risanare in via strutturale il bilancio e destinare le eventuali risorse aggiuntive all'investimento ed al sostegno dell'occupazione.

Un'incisiva manovra di "messa in sicurezza" della finanza pubblica, richiesta in maniera decisa ed esplicita dall'Unione Europea, è imprescindibile. Si tratta di misure necessarie e da concludere in tempi brevi.

È importante, però, avviare contestualmente una stagione di riforme strutturali seguendo i tre principi dell'equità, anche intergenerazionale, del rigore (anche mediante la regola del pareggio del bilancio) e della competitività come fattore di sviluppo del Paese.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

DALL'EMERGENZA ALLE RIFORME

Le modifiche alla Costituzione

In primo luogo, deve dirsi che è necessaria la revisione dell'articolo 81 della Costituzione in questi giorni prospettata. Oggettivamente, a fronte dell'enorme debito pubblico accumulatosi, l'attuale versione non ha funzionato.

La scelta d'inserire il pareggio di bilancio in Costituzione è una scelta liberale di buon senso: non si può spendere più di quello che s'incassa. Al pareggio di bilancio potrebbe anche aggiungersi un tetto costituzionale al livello di tassazione complessivo per singolo soggetto

In secondo luogo, la modifica dell'articolo 81 della Costituzione può essere l'occasione per inserire, nell'ambito del medesimo procedimento di revisione costituzionale, la complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale (sopprimendo le attuali province, anche come livello di articolazione periferica degli uffici statali e parastatali, e lasciando alle Regioni la potestà di articolare il livello intermedio autonomamente ma senza oneri per lo Stato) e la riduzione dei parlamentari.

Le riforme strutturali

Una volta superata l'emergenza, vanno affrontati organicamente, con interventi strutturali, alcuni grandi temi di crescita:

- la riforma dell'amministrazione centrale e periferica. A vent'anni dalle riforme del 1992/93, l'AGDP presenterà nelle prossime settimane una riforma organica dell'amministrazione centrale e periferica secondo i principî della semplificazione ed informatizzazione dei procedimenti amministrativi, della programmazione, della separazione fra organismi di indirizzo e controllo (ministeri) ed organismi operativi (agenzie ed enti pubblici), della riduzione delle strutture periferiche, della concentrazione sinergica delle funzioni di supporto, della costituzione di centrali di acquisto di beni e servizi e di fornitura di servizi informatici, della valorizzazione del dirigente pubblico, della valutazione e del merito;

- il completamento delle riforme previdenziali. Il sistema, anche in seguito alle ultime modifiche, è sostanzialmente in equilibrio, può dirsi quindi raggiunto l'obiettivo della sostenibilità; sul tappeto rimangono oggi tre questioni:

- l'esigenza di equità intergenerazionale. È essenziale riequilibrare i diritti previdenziali delle varie generazioni: ci si occupa sempre di chi si



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

accinge ad andare in pensione e mai di chi dovrà sostenere il sistema per anni, pagando i contributi per garantire trattamenti cui egli non potrà mai aspirare. Una maggiore equità intergenerazionale è doverosa se non si vogliono avere fra quindici anni dei pensionati economicamente non autosufficienti (con tutte le problematiche, anche di costo assistenziale, che ne discenderanno). E il problema si aggrava a fronte di contribuzioni basse e senza continuità (flessibilità-precarità), per cui è doveroso tagliare qualche privilegio di oggi per sostenere i pensionati di domani;

- la necessità di economie da realizzare nel breve periodo, cui devono contribuire anche le pensioni in ragione dell'alta percentuale di spesa che assorbono, ma in cambio di maggiori impegni futuri sul versante della tutela delle pensioni minime e della genitorialità;

- l'articolazione degli enti previdenziali, completando l'accorpamento di tutti gli enti nei tre enti pubblici non economici INAIL, INPDAP ed INPS (ovvero, oltre a un ente per sicurezza ed infortuni sul lavoro, concentrando in un unico ente, destinato ad autofinanziarsi coi contributi, tutte le funzioni strettamente previdenziali, a fronte della concentrazione in un diverso ente di tutte le funzioni assistenziali, finanziate dalla fiscalità generale);

- il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, mediante una maggiore tracciabilità dei pagamenti e l'uso della moneta elettronica e il contrasto di interessi. Un Paese sano deve affrontare questo argomento con determinazione, vista anche la situazione di grande difficoltà economica. Un Paese sano non può sopportare questa situazione di ingiustizia sociale. Se l'evasione ammonta ad oltre 100 miliardi annui, un recupero di almeno il 30% di 100 miliardi potrà liberare risorse economiche per fare riforme strutturali, *in primis* quella fiscale;

- una riduzione del perimetro dell'amministrazione pubblica alle funzioni davvero essenziali e un più incisivo taglio dei "costi della politica" (anche mediante la realizzazione della "anagrafe degli eletti"), che si accompagni a un profondo processo di liberalizzazione delle attività produttive (liberalizzazione di licenze ed orari per tutte le attività commerciali, i servizi, le farmacie) e delle professioni.

Questi temi saranno oggetto di interventi organici dell'AGDP, volti a prospettare riforme strutturali imperniate all'equità ed atte a rilanciare lo sviluppo del Paese.

Saranno, in particolare, presentate proposte generali di intervento sui temi indicati in occasione del convegno che l'AGDP svolgerà a Taormina a inizio novembre.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

Le proposte emendative al decreto legge 138

Molte disposizioni introdotte dal decreto legge 138 sono condivisibili e vanno nella direzione che da tempo l'Associazione delle Giovani Classi Dirigenti Pubbliche - AGDP ha indicato: in particolare, l'AGDP saluta con favore l'intervento sui costi della politica, il taglio delle province, la riduzione degli enti pubblici e le prime disposizioni di liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche.

Come, però, evidenziato anche nel parere reso sul decreto dalla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, alcune disposizioni non convincono affatto ed altre appaiono modificabili e migliorabili.

Il settore pubblico, come di consueto, anche con questa manovra viene chiamato a fare la sua parte. Si continua a chiedere ai dipendenti pubblici e più in generale al sistema delle pubbliche amministrazioni ulteriori sacrifici, alcuni dei quali (in particolare il nuovo taglio lineare degli organici) intervengono senza discriminare fra amministrazioni virtuose e non.

Va in particolare stigmatizzata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 18, che priva di qualsiasi valore l'incarico dirigenziale prevedendo che si possa disporre il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza (anche al di là delle ipotesi di responsabilità dirigenziale). L'AGDP auspica che nell'esame parlamentare tale norma possa essere espunta insieme all'altra inserita dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 78 del 2010 sull'incarico a seguito di valutazione non negativa (non avendo entrambe, peraltro, nessuna ricaduta finanziaria) e s'impegna fin d'ora a sostenere l'impugnativa da parte dei propri associati, in tutte le sedi, dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni che intendessero avvalersene.

Occorre, inoltre, intervenire su quanto attualmente disposto dal comma 7 dell'articolo 1, che prevede il differimento del pagamento della tredicesima mensilità anche nei confronti di soggetti non direttamente responsabili degli eventuali minori risparmi.

Il decreto è, inoltre, l'occasione, che non può essere sprecata, per rendere più razionale ed efficiente il settore pubblico, da un lato, eliminando sprechi e duplicazioni di funzioni, e, dall'altro, anche utilizzando le risorse così reperite, favorendo l'ingresso di giovani e qualificati funzionari (per evitare che dal progressivo invecchiamento della Pubblica Amministrazione derivi una perdita di efficienza, con effetti molto negativi sul generale livello di competitività del sistema Paese, e al contempo offrire opportunità di lavoro ai giovani, considerato anche l'elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile esistente).

Vanno in questo senso le proposte avanzate di:



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

- ulteriore riduzione del numero delle province e soppressione delle comunità montane;
- concentrazione in capo ad una sola *authority* delle funzioni attualmente svolte dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dall’Agenzia nazionale per la vigilanza in materia di acqua, dall’Agenzia per la regolazione dei servizi postali e dagli esistenti organismi di regolazione del settore dei trasporti;
- limitazione del ricorso a dirigenti di nomina esterna e consulenti;
- fissazione di termini perentori per la cessazione di attività per tutti gli enti dichiarati soppressi (come l’Agenzia per l’albo dei segretari comunali, soppressa su iniziativa dell’AGDP dal dl 78/2010), ma per i quali mancano i relativi provvedimenti attuativi (in mancanza dei quali, per l’Agenzia non può essere realizzato il previsto risparmio di ben 10-15 milioni di euro).

Sono, infine, proposti alcuni interventi in materia previdenziale, finalizzati ad un “riequilibrio intergenerazionale”, che appare sempre più necessario (in particolare, attraverso risparmi su pensioni e TFR che potrebbero essere utilizzati per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di giovani funzionari).

Come evidenziato anche nei precedenti documenti sulle ultime manovre finanziarie, riteniamo che soltanto una Pubblica Amministrazione efficiente ed autonoma dalla politica, asservita unicamente alla legge, rinvigorita dall’immissione di giovani dirigenti e funzionari, possa costituire un fattore di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e di crescita del Paese.

Le spese delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso valgono il 52,5% del PIL: se il Paese vuole ricominciare a crescere, è decisivo migliorare le modalità d’impiego di questo 52,5% del PIL, aumentare la produttività e premiare le amministrazioni capaci di farlo, tagliare i rami secchi e non i rami verdi della pubblica amministrazione, incentivando e motivando *in primis* la dirigenza pubblica.

Occorre ricostituire l’orgoglio dello svolgimento di pubbliche funzioni e promuovere l’etica della gestione della cosa pubblica.

Sulla base delle riflessioni sintetizzate nel presente documento, l’AGDP presenta quindi al mondo politico ed all’opinione pubblica alcune proposte di emendamenti al testo in esame, che, a parità di risparmi o con significativi risparmi di spesa, consentono di realizzare gli obiettivi di stabilizzazione finanziaria e, nello stesso tempo, procedere nella riforma ed ammodernamento della pubblica amministrazione.



ART. 1

I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il **30 giugno** 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il **30 giugno** 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, **comma 5-bis**, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, **comma 5-bis**, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

n. 165 del 2001. Sono altresì escluse le amministrazioni per le quali l'Organismo indipendente di valutazione della performance certifichi un risultato di performance per l'anno 2011 con un risultato complessivo di ente pari ad almeno il novanta per cento del programmato e un incremento dell'efficienza complessiva pari ad almeno il cinque per cento. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

5-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "del 10 per cento" sono sostituite con "del 5 per cento" e le parole "dell'8 per cento" sono sostituite con "del 4 per cento". All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole "18 per cento" sono sostituite con "10 per cento"."

MOTIVAZIONE

Con gli attuali commi 3, 4 e 5 continua la prassi inaccettabile dei tagli lineari, che peraltro non sarebbe applicata agli incarichi dirigenziali a tempo determinato agli esterni alla pubblica amministrazione che comportano nuovi costi per lo Stato.

Si propone, pertanto, almeno d'introdurre un primo principio selettivo volto a premiare le amministrazioni virtuose, modificando di conseguenza di tre mesi il termine di applicazione della norma per renderlo compatibile col ciclo della performance.

S'interviene inoltre sulle nomine di dirigenti esterni, limitando uno dei fenomeni il cui abuso ha provocato maggiori danni alla Pubblica Amministrazione, in termini sia di aumento di spese che di diminuzione di efficienza dell'azione amministrativa (non essendo mancate nomine, dettate da motivazioni puramente clientelari, di soggetti dotati di modesta capacità tecnico-professionale, che hanno, tra l'altro, generato tensioni all'interno degli uffici, dove spesso funzionari preparati ed efficienti si sono visti frustrati nelle proprie legittime aspirazioni di crescita professionale dalla nomina degli esterni); tale "scorciatoia" è anche discutibile dal punto di vista del rispetto del principio costituzionale del concorso pubblico.



ART. 1

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, rientrano obbligatoriamente nei piani della performance delle amministrazioni interessate e condizionano l'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e della retribuzione accessoria del personale delle aree professionali."

MOTIVAZIONE

L'attuale comma 7, che prevede la possibilità di differimento del pagamento della tredicesima mensilità, appare penalizzante nei confronti di soggetti non direttamente responsabili degli eventuali minori risparmi.

Si ritiene, quindi, più equo che tali obiettivi rientrino nel piano della performance.



ART. 1

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. All’articolo 15 del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l’ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni. **Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli enti previdenziali.**”.

MOTIVAZIONE

L’intervento si rende necessario per escludere gli enti previdenziali dall’applicazione della disposizione sul commissariamento in caso di disavanzo.

Infatti, per tali enti, gestori esclusivamente di attività vincolata, l’eventuale situazione di disavanzo dipende sempre da scelte legislative sul livello della contribuzione e sui requisiti e sull’ammontare degli assegni pensionistici.



ART. 1

Il comma 18 è sostituito dal seguente:

“18. Al comma 32 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “anche in assenza” sono sostituite con le seguenti: “in caso”.”

MOTIVAZIONE

L'attuale articolo 1, comma 18, priva di qualsiasi valore l'incarico dirigenziale.

Tale disposizione introduce un *vulnus* irrimediabile all'autonomia del dirigente pubblico ed alla separazione fra politica ed amministrazione, peraltro in netta controtendenza con le linee di politica legislativa dal decreto legislativo 29 del 1993 alla legge 15 del 2009 ed al decreto legislativo 150 del 2009, ma in perversa continuazione col decreto legge 78 del 2010.

Questa disposizione, di palese incostituzionalità, priverebbe di senso il conferimento di un incarico triennale, con relativi obiettivi da raggiungere, la stipula di un contratto (seppure accessorio), le norme sulla responsabilità dirigenziale, sancendo un primato assoluto della politica sui dirigenti amministrativi.

Se ne propone pertanto l'abrogazione.

Si propone, altresì, di prevedere che il conferimento al dirigente non confermato nel proprio precedente incarico di altro incarico anche di valore economico inferiore possa avvenire solo in presenza di una valutazione negativa (l'attuale norma, invece, consentendo il conferimento di incarico di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione negativa si presta a facili abusi, rendendo concreto il rischio di ulteriore “precarizzazione” della dirigenza pubblica).



ART. 1

Il comma 22 è sostituito dal seguente:

“22. Con effetto **dalla data di entrata in vigore del presente decreto** all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,”.

Il comma 23 del medesimo articolo 1 è abrogato.

I maggiori risparmi di spesa conseguenti alle modifiche sopra introdotte sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e per favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale tecnico e di personale altamente qualificato.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento rende più rigorosa la disciplina recata dall’attuale comma 22, facendola operare per tutti coloro i quali vanno in pensione dal 1^o gennaio 2012, senza considerare il momento di maturazione dei requisiti pensionistici, così come fatto nel 1997 e nel 2010 negli interventi legislativi sui trattamenti in materia di TFS (e probabilmente in modo più equo fra persone che cessano dal servizio contemporaneamente).

In particolare, la modifica proposta:



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

- permette un risparmio maggiore, che può essere utilizzato per attenuare il blocco delle assunzioni;
- ha anche un maggiore effetto dissuasivo del pensionamento anticipato, comportando ulteriori maggiori risparmi che possono ulteriormente ridurre il blocco delle assunzioni (si tratta in qualche modo di un "sacrificio dei padri a favore dei figli").

Si propone, altresì, una seconda versione, ancora più rigorosa, volta a generalizzare il termine dei ventiquattro mesi, salvo che per chi abbia compiuto sessantacinque anni, in modo da scoraggiare il pensionamento prima di quell'età.

"L'articolo 1, comma 22, è sostituito dal seguente:

22. Con effetto **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.";

"2-bis. In deroga a quanto previsto al comma precedente, chi ha compiuto sessantacinque anni di età matura il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero decorsi sei mesi dal compimento del sessantacinquesimo anno di età se successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.";

b) al comma 5 sono soppresse le parole "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione," sono sostituite dalle seguenti: "per cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scadenza del contratto a tempo determinato,".

Il comma 23 del medesimo articolo 1 è abrogato.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

I maggiori risparmi di spesa conseguenti alle modifiche sopra introdotte sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale tecnico e di personale altamente qualificato."



ART. 1

Dopo il comma 23 è inserito il seguente comma:

23-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dai soggetti pensionati che percepiscono trattamenti complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, sulle fasce di importo eccedenti il predetto limite è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del cinque per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, al limite di cui al primo periodo del presente comma. I risparmi di spesa conseguenti alle modifiche sopra introdotte sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e per favorire nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni."

MOTIVAZIONE



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

L'emendamento è finalizzato a porre termine al protratto regime del blocco delle assunzioni.

In particolare, il "blocco" del *turn over* non è accettabile, sia da un punto di vista di equità tra generazioni, venendo di fatto precluse ai giovani le opportunità lavorative connesse, sia in termini di minor efficienza per la stessa Amministrazione, con conseguente danno per l'intero Paese.

Alla coperture si provvede con l'introduzione di un contributo del 5% delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, che produrrebbe un gettito di 340 milioni di euro (il monte pensioni riferito a trattamenti superiori a 8 volte il minimo ammonta a circa 17 mld di euro; considerando che almeno l'80% di questo ammontare dovrebbe rientrare nella "franchigia" non tassata, verrebbero tassati al 5% circa 3,4 mld di euro).

S'intende così, da un lato, rendere il sacrificio richiesto per la stabilità dei conti pubblici maggiormente equilibrato fra generazioni, alleviando almeno in parte la c.d. "sindrome di Anchise" che già grava sui giovani italiani e, dall'altro, promuovere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento di giovani funzionari.



ART. 1

Il comma 24 è sostituito dal seguente:

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il **30 settembre** dell'anno precedente, **possono essere modificate** annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, ~~sulla base della più diffusa prassi europea,~~ le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica."

MOTIVAZIONE

La disposizione sulle festività è giustificata in un periodo di crisi economica, ma se ne propone una riscrittura parzialmente differente al fine di rendere l'accorpamento delle festività in questione, peraltro di rilevante valore storico e civile, solo eventuale e, comunque, di assicurarne la determinazione con congruo anticipo.



ART. 1

Dopo il comma 31 è inserito il seguente comma:

“31-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la regolazione dei servizi postali e ogni organismo di regolazione nel settore dei trasporti sono soppressi e le relative funzioni e risorse sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che è trasformata in Autorità per i servizi pubblici. Fermo restando quanto stabilito dal precedente periodo, le relative modalità attuative sono stabilite con un regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica Amministrazione e l’innovazione e dell’Economia e delle finanze; decorsi i predetti sei mesi, tutti gli adottati dagli enti o organismi soppressi ai sensi del presente comma sono nulli. I risparmi di spesa conseguenti sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

MOTIVAZIONE

Il proliferare negli ultimi anni di autorità indipendenti sta generando costi notevoli, che potrebbero essere abbattuti riconducendone le funzioni a un unico organismo operante sul complesso dei servizi pubblici. I risparmi di spesa che ne deriverebbero consentirebbero di limitare il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, che rischia, da un lato, di aggravare la situazione di “invecchiamento” del personale pubblico e, dall’altro, di creare un clima di demotivazione e conflittualità all’interno della pubblica amministrazione, con evidenti conseguenze negative per l’intero Paese.



ART. 1

Dopo il comma 31, è inserito il seguente comma:

“31-bis. Tutti gli enti od organismi dichiarati soppressi o per i quali è previsto l'accorpamento ad altro ente od organismo cessano da tutte le loro funzioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine di sei mesi, gli organi dell'ente soppresso o accorpato, compreso l'eventuale commissario straordinario o commissario liquidatore, decadono dall'incarico e i loro atti sono nulli; l'ente od organismo previsto come successore, ovvero il Ministero dell'Economia e delle finanze laddove sia prevista la sola liquidazione, succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”

MOTIVAZIONE

In molti casi si deve riscontrare che, a fronte della soppressione di un ente od organismo previsto da una disposizione di legge, di fatto l'ente od organismo continua ad operare, anche per anni, in attesa di un decreto attuativo o per esaurire la gestione commissariale, non realizzandosi quindi i risparmi previsti. Si prevede, pertanto, una disposizione che disciplini lo scioglimento effettivo di tali enti.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2887

ART. 1

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente comma:

33-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione dell'integrazione logistica e funzionale prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 novembre 2009, n. 179 e dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le pubbliche amministrazioni possono recedere, con preavviso di due mesi, dai contratti di locazione passiva anche laddove tale facoltà di recesso non sia prevista dal contratto di locazione."

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è finalizzato ad agevolare i piani di sinergia immobiliare e integrazione logistica, con notevoli risparmi per la spesa pubblica, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di recedere dai contratti di locazione in essere.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2887

ART. 6

Sopprimere il comma 2

MOTIVAZIONE

Seppure si condivida l'esigenza di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, un'eccezione, per la rilevanza anche sanitaria della materia e per gli interessi criminali connessi, va fatta per il sistema integrato di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).



ART. 15

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15. - Soppressione di Province e **comunità montane** e dimezzamento dei consiglieri e assessori.

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto **e comunque dal 1^a gennaio 2013**, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a **500.000** abitanti ~~o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati~~. **Nel caso in cui, in applicazione del presente comma, siano soppresse tutte le province di una Regione tranne una, non viene soppressa la seconda provincia con maggiore popolazione purché abbia una popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 superiore a 300.000. In ogni caso, sono soppresse le province nelle Regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti.**

2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono **attribuite, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Regione**, alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. ~~In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.~~

4. ~~Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.~~ Nel caso in cui, in applicazione del comma 1, siano soppresse tutte le province di una Regione, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono attribuite alla Regione; nel caso in cui, in applicazione del comma 1, siano soppresse tutte le province di una Regione



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

tranne una, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono attribuite alla provincia rimanente.

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni **statali** presenti nelle province soppresse.

8. Dal 1[^] gennaio 2013 le comunità montane sono soppresse e le funzioni previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono attribuite alle Province."

I maggiori risparmi di spesa conseguenti alle modifiche introdotte all'articolo 15 sono utilizzati per la riduzione dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 8.

MOTIVAZIONE

La riduzione del numero delle Province è una delle proposte "storiche" dell'AGDP.

Al fine di rendere più rigorosa e più efficace la disposizione, si propongono alcune modifiche.

Si propone altresì la soppressione delle Comunità montane, con devoluzione delle relative funzioni alle Province non soppresse.

Gli ulteriori risparmi di spesa sono destinati all'attenuazione dei tagli per Regioni ed enti locali.



ART. 16

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. - Indagine sulle variazioni di costo delle amministrazioni pubbliche.

1. Al fine di acquisire elementi per interventi organici di razionalizzazione della spesa, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, predispone, entro il 30 aprile 2012, un'indagine economico-statistica sul numero e costo complessivo, negli anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010, in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale del bilancio dello Stato, dei seguenti organismi: organi costituzionali, autorità indipendenti, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie ed enti pubblici statali, aziende speciali e società *in house* dello Stato, regioni, province, comuni capoluogo di regione e di provincia, comuni raggruppati per provincia, circoscrizioni comunali raggruppate per provincia, aziende speciali e società *in house* di regioni, province e comuni capoluogo di regione o di provincia. Nell'ambito di tale indagine, una specifica sezione riguarda i seguenti dati: numero e costo, in valore assoluto e in percentuale, degli organi di vertice, degli uffici dirigenziali, del personale dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, del restante personale a tempo indeterminato e determinato, del personale in posizione di diretta collaborazione, del personale dirigenziale e non dirigenziale di aziende speciali e società *in house* di amministrazioni ed enti pubblici, del personale con rapporti di consulenza o collaborazione. Ai fini dell'indagine, la Commissione può avvalersi della collaborazione della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché degli organismi associativi di Regioni, Province e Comuni, e può chiedere informazioni e dati agli organismi ed amministrazioni pubbliche interessati.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, per le valutazioni ed iniziative di competenza, ai Presidenti degli organi costituzionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Presidente della citata Conferenza Unificata.”



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

Negli ultimi venti anni tutto il sistema pubblico (dagli organi istituzionali alle autorità indipendenti ed alle pubbliche amministrazioni di vario tipo) è stato sottoposto, ad ondate successive, ad ampi interventi di riassetto, in nome di una duplice finalità: modernizzazione/aziendalizzazione ed avvicinamento delle istituzioni al territorio.

Tuttavia, a fronte di alcuni risultati positivi si registrano anche molti effetti indesiderati: frammentazione dei centri di decisione istituzionale (con conseguente moltiplicazione della complessità delle procedure decisionali), proliferazione degli organismi rappresentativi e amministrativi e del "personale politico", moltiplicazione del personale delle pubbliche amministrazioni in rapporto fiduciario e consulenziale (che finisce a volte per creare una seconda "amministrazione parallela"), eccessiva moltiplicazione delle aziende speciali e società in house (con lievitazione di costi ed aggiramento di fatto sempre più ampio del pubblico concorso per l'assunzione di personale nell'area pubblica), e così via.

Di tutto questo si parla molto, ma spesso con una percezione approssimativa e, quindi, senza interventi correttivi decisi né effetti duraturi. Di qui la necessità, in tempi brevi, di una indagine economico-statistica diacronica, che offra finalmente dati chiari e certi, sulla cui base assumere, nel modo più oggettivo possibile, decisioni di "alleggerimento" e razionalizzazione del sistema ormai non più rinviabili a fronte del peso del sistema pubblico.